

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
Provincia di Verona

PIANO DELLA CARTELLONISTICA

REGOLAMENTO COMUNALE

AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CODICE DELLA STRADA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 13/02/2003

Art. 1 – CONTENUTI E SCOPI DELLA NORMATIVA

La normativa in oggetto ha come scopo la regolamentazione di tutti gli elementi propri della pubblicità, della propaganda e della segnaletica, in modo da tutelare e valorizzare l'ambiente urbano e tutto il territorio del comune di Sommacampagna.

In particolare prende in considerazione gli elementi di pubblicità e propaganda e i segnali stradali così come definiti dai successivi articoli 2 e 3, nelle seguenti zone:

1. fuori dai centri abitati, così come individuati nella D.G.C. n° 524 del 8.07.1993, modificata dalla D.G.C. n° 295 del 18.10.2001, su strade ed aree di competenza comunale,
2. dentro i centri abitati, così come individuati nella D.G.C. n° 524 del 8.07.1993, modificata dalla D.G.C. n° 295 del 18.10.2001, ad esclusione delle zone di cui ai punti successivi,
3. nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del d. lgs. 490/99 tit. 1° e 2° e in quelle tutelate ai sensi della Var.17 al P.R.G. (aree di crinale), fatta salva la normativa in materia di autorizzazione delle competenti Sovrintendenze;
4. nei centri storici di Sommacampagna e Custoza e nei nuclei rurali individuati ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85, così come indicati nel P.R.G.,
5. nelle zone omogenee "D" produttive e commerciali con esclusione delle zone "D3" turistico-alberghiere esterne ai centri abitati,
6. nelle zone "D3" turistico-alberghiere esterne ai centri abitati.

Nel caso di sovrapposizione di zona, vale la norma più restrittiva.

Nel caso di variazione della zona omogenea, le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono modificate.

Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle insegne esistenti e regolarmente autorizzate alla data di approvazione del presente Regolamento comunale, fatto salvo l'obbligo di adeguare le esistenti alle norme relative alle zone territoriali nelle quali sono inserite, qualora vengano successivamente interessate da interventi di sostituzione. Sono comunque sempre ammessi gli interventi di ordinaria manutenzione, fino anche alla traslazione di quelle esistenti. Gli interventi di traslazione dovranno comunque essere rispettosi delle norme del presente Regolamento.

Sono inoltre confermate tutte le INSEGNE DI ESERCIZIO installate antecedentemente all'approvazione del vigente Codice della Strada (quindi prima del 30.04.1992), ancorché non autorizzate, purché regolarmente iscritte al ruolo dell'imposta sulla pubblicità e regolarizzate nei termini previsti dall'articolo 8, con le modalità del presente regolamento.

Sono fatte salve le competenze autorizzative provinciali e regionali.

Art. 2 – DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI (art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada)

- Insegna d'esercizio: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con

- materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- Preinsegna scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce; supportato da un idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
 - Sorgente luminosa: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
 - Cartello: manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno; con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
 - Striscione, locandina e stendardo: l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
 - Segno orizzontale reclamistico: la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
 - Impianto pubblicitario di servizio: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
 - Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta

Art. 3 – ALTRE DEFINIZIONI

- Segnali turistici e di territorio di cui all'art. 134 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada.

- Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili di cui all'art. 136 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada.
- Targhe professionali: indicano il nome, la ragione sociale e l'attività di studi professionali, ditte ed enti che hanno sede nell'edificio interessati.
- Insegne di pubblico servizio: si intendono tutte le indicazioni riguardanti servizi pubblici quali farmacia, ambulatorio, poste, tabacchi, ecc..
- Tende parasole utilizzabili ai fini pubblicitari: sono tende collocate sulle facciate di edifici su cui vengono indicati il nome e l'attività.

Art. 4 - COMPETENZE E PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

Il provvedimento amministrativo che abilita all'apposizione/installazione dell'insegna è l'autorizzazione che deve essere rilasciata in conformità alle disposizioni di Legge in materia (Codice della Strada), nonché del presente Regolamento.

L'autorizzazione all'installazione dei cartelli e altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni, alla scadenza dei quali deve essere rinnovata.

La medesima autorizzazione deve essere richiesta nei limiti delle competenze degli Enti proprietari della strada anche per i mezzi e/o cartelli di cui agli artt. 134 e 136 come definiti al precedente art. 3.

Il rinnovo è strettamente connesso alla verifica di compatibilità dell'impianto alle disposizioni normative e regolamentari vigenti al momento della presentazione dell'istanza e/o al momento del rilascio della nuova autorizzazione.

Nel caso in cui, per sopravvenuta entrata in vigore di norme e/o regolamenti, le disposizioni vigenti non consentano il rilascio del rinnovo, l'impianto deve essere rimosso, fatte salve le disposizioni dell'art. 6 del presente Regolamento.

Il rilascio dell'autorizzazione è previsto entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della istanza purché la stessa sia completa di tutta la documentazione prevista dall'art. 5.

L'autorizzazione all'installazione delle insegne di esercizio viene invece rilasciata a tempo indeterminato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle disposizioni del presente Regolamento, con le modalità ivi prescritte.

L'Ufficio competente in materia è l'Ufficio Edilizia Privata che si coordina all'uopo con il Comando della Polizia Municipale.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio stesso o di un suo delegato.

Il Responsabile del procedimento entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza verifica la completezza della documentazione presentata ed eventualmente richiede le dovute integrazioni.

Nei successivi 45 giorni dovrà acquisire agli atti tutti i nulla osta necessari per il rilascio dell'autorizzazione.

Il termine di 60 giorni deve intendersi opportunamente prorogato nel caso si renda necessario trasmettere l'istanza alla Sovrintendenza ai sensi del Dlgs n. 490/99.

Il Responsabile del procedimento dovrà in particolare, laddove previsto, acquisire il parere del locale Corpo di Polizia Municipale, redatto a seguito di

sopralluogo in loco atto ad evidenziare l'esistenza di eventuali situazioni di pericolo per la sicurezza stradale, non valutabili sulla scorta della documentazione presentata.

Sono comunque fatti salvi tutti i procedimenti autorizzativi ai sensi del Dlgs n. 490/99 Tit. 1° e 2° e degli enti proprietari delle strade.

Dal momento del rilascio dell'autorizzazione, vigono 90 giorni per il completamento dei lavori di installazione. Se in detto periodo i lavori non sono stati eseguiti, l'autorizzazione non è più valida e deve essere riproposto l'iter di approvazione.

Nel caso di spostamento della sede del cartello/insegna, dovrà essere riproposto l'iter di approvazione.

Sono esenti dall'autorizzazione i seguenti mezzi pubblicitari:

- le indicazioni tipo "ufficio", "magazzino", "parcheggio" posizionate all'interno della proprietà privata o comunque nelle pertinenze dell'attività stessa;
- i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari (comprese le vetrofanie con materiali adesivi vinilici), non luminosi, posti all'interno delle vetrine o porte d'ingresso dei negozi in occasione di vendite promozionali o svendite od esposte in forma provvisoria;
- i listini dei prezzi dei pubblici esercizi;
- le locandine, i manifesti ed avvisi di natura politica o culturale posti su mezzi propri;
- cartelli di cantiere che reclamizzano ditte o prodotti relativi a lavori di cantiere, operazioni di restauro, ecc. (anche con sponsor);
- le targhe professionali singole, purché l'autorizzazione non risulti prescritta da altre fonti normative e purché aventi dimensioni massime di m 0,25 x 0,40. Eventuali targhe plurime da apporre su facciate già oggetto di precedenti installazioni, devono invece intendersi soggetto di autorizzazioni al fine di verificare la compatibilità delle stesse con le facciate degli edifici interessati;
- comunicazione per la vendita e l'acquisto di appartamenti, fabbricati o iniziative immobiliari in genere, posti all'interno di vetrine di agenzia immobiliari o ubicati su serrande, cancellate, recinzioni, porte o vetrine dell'immobile o del terreno posto in vendita o in affitto, purché aventi le dimensioni massime di m 0,70 x 1,00;
- striscioni provvisori all'interno di aree sportive e fieristiche non visibili dalle pubbliche vie o piazze.

Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al versamento dei diritti di segreteria nella misura di Euro 25,82 per ogni istanza di autorizzazione ~~impianto autorizzato~~.

Nel caso di nuova installazione su suolo pubblico, l'autorizzazione potrà essere rilasciata solamente in presenza del nulla osta dell'Amministrazione comunale (delibera di Giunta) e previo il versamento di Euro 52,00 per diritti di occupazione del suolo pubblico per ogni impianto o paleria, da versare in unica soluzione prima del rilascio della stessa.

Art. 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione della singola istanza di autorizzazione dovrà essere corredata da:

- a. individuazione su mappa catastale ed aerofotogrammetrica della localizzazione dell'intervento;
- b. un bozzetto che descriva dimensioni, colori, materiali in scala adeguata (1:20 o 1:50);
- c. una documentazione fotografica con almeno due visuali contrapposte a largo raggio alla distanza di 50 m dal punto di installazione. In casi particolari ed in rapporto alle dimensioni od al punto di installazione prescelto, potrà essere richiesta la foto interpretazione (o rendering) dell'impianto, al fine di valutare opportunamente l'impatto visivo conseguente;
- d. autocertificazione redatta con le modalità di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n.445 con la quale si attesti che il mezzo pubblicitario è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità.
L'attestazione deve essere firmata dal soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto.
Sono esclusi dall'obbligo i mezzi pubblicitari di piccole dimensioni, nonché quelli collocati all'interno delle vetrine o porte d'ingresso;
- f. nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, in caso di strada non comunale;

Contestualmente alla certificazione di ultimazione dei lavori dovrà essere depositata, opportunamente compilata, la scheda di rilevazione predisposta per l'analisi dello stato di fatto antecedente al presente Regolamento, così come allegata alla deliberazione consiliare di approvazione del presente regolamento. In alternativa alla documentazione di cui alle lettere c) potrà essere richiesto sopralluogo in loco degli uffici comunale previo versamento di Euro 26,00.

Art. 5 bis – NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DI ALCUNI PROCEDIMENTI

Per i mezzi pubblicitari di carattere provvisorio la presentazione della singola istanza, previo versamento dei diritti di segreteria, dovrà essere corredata da:

- individuazione su mappa catastale della localizzazione dell'intervento;
- una documentazione fotografica (2 visuali) riguardante il luogo dell'intervento;
- dichiarazione del tempo (max 30 giorni rinnovabile solo per una seconda volta) di installazione provvisoria;
- fotocopia dell'autorizzazione a cui si riferisce la richiesta di rinnovo e la motivazione per cui si richiede il rinnovo;
- autocertificazione redatta con le modalità di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 con la quale si attesti che il mezzo pubblicitario è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità.

L'attestazione deve essere firmata dal soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto. Per il rinnovo dell'autorizzazione di qualsiasi mezzo pubblicitario, la presentazione della singola istanza, previo versamento dei diritti di segreteria, dovrà essere corredata da:

- istanza in marca da bollo;
- copia della precedente autorizzazione;
- autocertificazione che non sono avvenute variazioni in loco dal momento della precedente autorizzazione.

Il Comune è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i 30 giorni successivi decorsi i quali si intende rilasciata, fatta salva la verifica di congruità alle norme del Codice e del presente Regolamento.

La variazione del "bozzetto" (cioè dell'insegna) tramite la sua sostituzione con altra insegna di uguali dimensioni, ma reclamizzante una diversa ditta o prodotto), ferma restando la collocazione dell'impianto, è subordinata all'invio di idonea comunicazione, contenente il "bozzetto" della nuova insegna e copia dell'autorizzazione originariamente rilasciata.

I relativi lavori potranno essere realizzati (ferme restando le eventuali prescrizioni dettate nell'originaria autorizzazione) qualora, trascorsi 15 giorni della comunicazione, non siano richiesti chiarimenti ed integrazioni da parte del Comune.

Alla fine dei lavori di sostituzione di dovrà provvedere al deposito della medesima scheda di rilevamento prevista dall'articolo 5.

Art. 6 – RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

I mezzi pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione o comunque non conformi alle disposizioni del provvedimento autorizzativo o alle norme del presente Regolamento, vengono ritenuti abusivi.

Il tal caso il Comune dispone, mediante ordinanza, la rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi entro i 60 giorni successivi alla data di notifica a cura e spese del proprietario delle aree interessate o dal titolare dell'autorizzazione (in caso di violazione del provvedimento di autorizzazione).

Nel caso in cui la ditta titolare dell'autorizzazione non provveda ad una corretta manutenzione dell'impianto tale da condurre a precarie condizioni statiche o degrado visivo dello stesso, sarà emessa, previo accertamento dell'Ufficio, diffida all'effettuazione degli interventi necessari per la manutenzione. In caso di ulteriore inadempienza potrà essere disposta la rimozione dell'impianto con le modalità del presente articolo.

In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine previsto, verrà effettuata l'esecuzione d'ufficio, addebitando le spese relative all'utente, tramite imposizione di pagamento.

Art. 7 – OBBLIGHI E SANZIONI

Le insegne di esercizio, I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere tenuti in buono stato di manutenzione da parte del titolare dell'autorizzazione. Nel caso di cessazione di attività o di cambio di ubicazione, tutti i mezzi pubblicitari inerenti quell'attività devono essere rimossi entro 90 giorni a spese e cura del titolare dell'autorizzazione. Nel caso di inottemperanza, il Comune provvederà alla rimozione, addebitando le spese al titolare dell'autorizzazione. Chiunque viola le disposizioni inerenti l'installazione dei mezzi pubblicitari è soggetto alla sanzione così come prevista dall'art. 23 del D. lgs 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni. Per ogni singola attività è consentita l'esposizione, su tutto il territorio comunale, di massimo sei mezzi pubblicitari compresi i segnali di direzione e/o turistico, oltre all'insegna di esercizio. Eventuali deroghe a tale disposizione potranno essere concesse in presenza di accertata necessità da dimostrarsi all'atto della presentazione della domanda.

Art. 8 – NORME TRANSITORIE

L'Amministrazione Comunale, successivamente all'approvazione del presente Regolamento, attiverà le procedure di verifica della "cartellonistica" esistente, così come documentata nel rilievo allegato alla deliberazione consiliare di approvazione, informando il titolare dell'impianto sulle eventuali irregolarità riscontrate.

Tutti gli impianti esistenti e non rispondenti alle disposizioni regolamentari approvate devono essere rimossi, ovvero adeguati, entro un anno dalla comunicazione di accertata irregolarità, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione.

Le richieste di adeguamento saranno formulate nel rispetto delle Norme generali e di quelle del presente Regolamento comunale. Alla scadenza di tale periodo, laddove non fossero attivate le procedure di adeguamento, l'impianto sarà rimosso dall'Amministrazione comunale con spese a carico del proprietario del cartello.

Art. 9 – POSIZIONAMENTO DELLA PUBBLICITA' FUORI DAI CENTRI ABITATI

1. E' vietata ogni forma di pubblicità sui tetti.
2. E' ammessa l'apposizione di cartelli pubblicitari anche sui muri intonacati, purché inseriti in appositi spazi delimitati da cornice in ferro o altro materiale resistente alle intemperie.
3. In alcuni casi particolari e su parere favorevole della Commissione edilizia, potranno essere autorizzate pitture murali artistiche di grande dimensioni o di grafica creativa, anche con messaggi commerciali.
4. E' fatto divieto di apporre qualsiasi insegna o altri mezzi pubblicitari sui muri di sasso. Eventuale segnaletica deve essere posizionata su apposita struttura in ferro contigua ma non aderente alla muratura, non deve

- superare il limite superiore del muro e deve essere di ridotta dimensione (larghezza massima m 1,25 x 0,25) e con luce indiretta.
5. L'installazione di insegne o altri mezzi pubblicitari lungo le strade non deve mai limitare il passaggio dei pedoni, dei ciclisti, nonché dei disabili.
 6. In corrispondenza dei con visivi indicati nella Var. 17 al P.R.G., è vietata l'installazione di cartelli pubblicitari.
 7. Per quanto non espressamente detto valgono le disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione.
 8. Per quanto concerne i segnali di territorio di cui all'art. 134 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada e i segnali di servizi utili di cui all'art. 136 dello stesso Regolamento, sono ammessi nei limiti e nelle modalità previsti dai medesimi articoli.
 9. Sono comunque immediatamente applicabili le prescrizioni ed i vincoli dell'articolo 62 – “Parco delle Colline Morenhi2 e 61 – “Ambiti di interesse paesistico – ambientale”, delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Quadrante Europa, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 69 del 20.10.1999.

Art. 10 – POSIZIONAMENTO DELLA PUBBLICITA' DENTRO I CENTRI ABITATI (ad esclusione delle zone di cui ai successivi articoli)

1. Valgono le disposizioni dei primi quattro commi del precedente art. 9.
2. E' vietato il collocamento di insegne e altri mezzi pubblicitari sui prospetti degli edifici a destinazione residenziale o a prevalente destinazione residenziale al di sopra della linea di marcapiano del piano terra, oltre a concii, marmi, volti e stipiti. Esse dovranno comunque essere di dimensioni limitate ed armonizzarsi anche nei colori con le linee architettoniche della facciata.
3. Le insegne e gli altri mezzi pubblicitari vanno di regola collocati nei fori delle vetrine o porte, posizionati all'interno dei vetri, oppure addossati all'esterno degli stessi con una sporgenza massima di cm 16.
4. In uniformità del principio di salvaguardia dei prospetti degli edifici, è vietato collocare insegne e altri mezzi pubblicitari bifacciali posizionati a bandiera con staffe sulle pareti degli stessi, ad eccezione delle previste insegne per i servizi pubblici (farmacie, tabacchi, poste, telefono pubblico, ambulatori, pronto soccorso, ecc.).
5. Soluzioni a bandiera potranno essere prese in considerazione solo in presenza di un'attenta progettazione che valuti preventivamente la lettura architettonica di tutto il fronte degli edifici o di tutto il contesto e comunque di dimensioni minime (max 60 cm di altezza e 100 cm di sporto compresa la struttura) con il lato inferiore ad altezza superiore a m 2,30 dal terreno.
6. E' ammessa l'apposizione di cassonetti tradizionali con frontalini opalini traslucidi.
7. E' vietato l'apposizione di insegne sulle ringhiere metalliche dei balconi.
8. Nel caso di più insegne sul prospetto di un edificio, si devono ricercare criteri di omogeneità nelle forme, nelle dimensioni e nei colori, ovvero prendendo

come base l'assetto originario dei toni cromatici e dei paramenti della facciata.

9. E' ammesso il posizionamento di cartelli sulle recinzioni purché non superino l'altezza della recinzione. Soluzioni su pali in ferro, anche a ridosso delle recinzioni all'interno e dell'area di pertinenza, in senso longitudinale o trasversale, sono ammesse solo in base ad un'attenta valutazione del fronte stradale in cui vengono inserite, devono essere omogenee tra loro, di dimensioni limitate (max cm 120 x 90) con il lato superiore ad altezza compresa tra m 2,70 e m 2,30 dal terreno.
10. Le tende parasole utilizzabili ai fini pubblicitari possono essere collocate solamente al piano terra e a servizio esclusivo degli esercizi e non dovranno ostacolare la lettura architettonica dell'edificio. Dovranno essere avvolgibili del tipo a braccio estensibile (telo teso con fianchi liberi). E' vietato l'uso di tende fisse a visiera o a trapezio. L'oggetto massimo consentito non deve superare 150 cm dal filo di facciata e i lembi inferiori dovranno mantenersi ad almeno 220 cm dal suolo. Sono ammessi oggetti superiori solo se ciò è consentito dal marciapiede e dalla composizione architettonica. In ogni caso devono essere arretrate di almeno 50 cm dal filo esterno del marciapiede. Non è consentita sempre e comunque l'installazione di tende parasole ai fini pubblicitari su strade pubbliche prive di marciapiede. In una stessa unità architettonica, anche se sono presenti più esercizi, le suddette tende devono essere uniformate per forma profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale. La colorazione delle tende dovrà essere omogenea e compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata e comunque non di colore rosso.
11. Le insegne per i servizi pubblici (farmacia, tabacchi, poste, telefono, ambulatori medici e veterinari) possono essere luminose anche per luce diretta; le altre insegne possono essere luminose per luce indiretta.
12. E' ammessa l'installazione di cartelli sui marciapiedi, purché non ne limitino la larghezza e non occludano o disturbino visuali significative e su edifici storici.
13. In vicinanza degli impianti semaforici o in ogni situazione dove può ingenerare confusione con la segnaletica stradale, non dovrà essere utilizzata la colorazione rossa se non per gli impianti di pubblico servizio che la prevedano.
14. Le preinsegne nei limiti dimensionali previsti dal Codice della strada possono essere installate anche sulle pertinenze di esercizio delle strade purché siano raggruppate per dimensioni e tipologia, non producano pericolo per la circolazione stradale e non siano poste in contiguità con monumenti storici o, in ogni caso, di valore architettonico e ambientale. Possono essere raggruppate in numero superiore a 6, comprendendo, ove necessario, anche i segnali di territorio purché siano ordinate per dimensioni e colore.

Art. 11 – POSIZIONAMENTO DELLA PUBBLICITA' NELLE ZONE VINCOLATE AI SENSI DEL D. LGS. 490/99 E IN QUELLE TUTELATE AI SENSI DELLA VAR.17 AL P.R.G. (AREE DI CRINALE)

1. Ai sensi dell'art. 23 comma 13 ter del Codice della strada, è fatto divieto di collocare cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari sulle facciate degli edifici, nelle aree di pertinenza, ai bordi delle strade, sulle pubbliche piazze e sui marciapiedi. Sono invece ammessi i segnali turistici e di territorio, la segnaletica stradale, le insegne di pubblico servizio e le targhe professionali. Le dimensioni dei mezzi pubblicitari ammessi dovranno essere minime e non superare m 0,40 x 1,00.
2. Sono confermate tutte le INSEGNE DI ESERCIZIO installate antecedentemente all'approvazione del vigente Codice della Strada (quindi prima del 30.04.1992), ancorché non autorizzate, purché regolarmente iscritte al ruolo dell'imposta sulla pubblicità e regolarizzate nei termini previsti dall'articolo 8, con le modalità del presente regolamento.
3. E' ammessa l'installazione di tende parasole a fini pubblicitari nei limiti previsti dal precedente art. 10.
4. Sugli edifici monumentali e in loro prossimità è fatto divieto di installare qualsiasi tipo di cartellonistica. Per prossimità si intende tutti i luoghi rispetto ai quali la veduta dell'edificio e/o del monumento viene disturbata o interrotta (anche parzialmente) dall'impianto.
5. Per quanto non espressamente detto valgono le disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione.

Art. 12 - POSIZIONAMENTO DELLA PUBBLICITA' NEI CENTRI STORICI DI SOMMACAMPAGNA E CUSTOZA E NEI NUCLEI RURALI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA L.R. 24/85.

1. Valgono le disposizioni dei primi quattro commi dell'art. 10.
2. Non è ammessa l'installazione di cartelli pubblicitari eccetto che per quelli di pubblica affissione non commerciale il cui impianto, però, deve essere valutato affinché non limiti il passaggio dei pedoni, dei ciclisti, non ché dei disabili e non occluda visuali significative o la lettura di edifici storici.
3. Le insegne devono essere costituite da lettere singole scolorate, preferibilmente di metallo, con luce riflessa o indiretta.
4. Per la salvaguardia dei prospetti degli edifici, è vietato collocare insegne e altri mezzi pubblicitari bifacciali posizionati a bandiera, ancorati con staffe sulle pareti degli stessi, ad eccezione delle previste insegne delle farmacie e di altri servizi pubblici e di quelle che si rifanno per tipologia, materiali e grafica alle forme storiche.
5. Le targhe professionali sono consentite anche all'esterno dei fori delle aperture o sulle recinzioni. Devono essere unificate come materiali, forma e grafia.
6. Le tende parasole utilizzabili ai fini pubblicitari possono essere collocate solamente al piano terra e a servizio esclusivo degli esercizi e non dovranno

ostacolare la lettura architettonica dell'edificio e cioè essere posizionate, preferibilmente ove possibile, all'interno dei fornicati delimitati dalle cornici architettoniche e seguirne l'andamento. Pertanto in presenza di aperture archivolte o architravate dovranno essere previste tende sempre avvolgibili o comunque a scomparsa all'interno del foro.

E' vietato l'uso di tende fisse a visiera o a trapezio.

L'aggetto massimo consentito non deve superare 120 cm dal filo di facciata e i lembi inferiori dovranno mantenersi ad almeno 220 cm dal suolo. Sono ammessi aggetti superiori solo se ciò è consentito dal marciapiede e dalla composizione architettonica. In ogni caso devono essere arretrate di almeno 50 cm dal filo esterno del marciapiede.

Eccetto che per le zone pedonali non è consentita l'installazione di tende parasole a fini pubblicitari su strade pubbliche prive di marciapiede.

In una stessa unità architettonica, anche se sono presenti più esercizi, le tende devono essere uniformate per forma profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale.

La colorazione delle tende dovrà essere omogenea e compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata.

7. Per quanto non espressamente detto valgono le disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione.

Art. 13 - POSIZIONAMENTO DELLA PUBBLICITA' NELLA ZONA OMOGENEA "D" CON ESCLUSIONE DELLE ZONE "D3" TURISTICO-ALBERGHIERE ESTERNE AI CENTRI ABITATI

1. Tali zone devono essere segnalate all'utenza con nomi caratteristici dei luoghi in cui sono ubicate (nome via, località); tale metodo consente l'individuazione di una determinata attività con una specifica zona produttiva, evitando ad ogni singola ditta di dover installare una serie di cartelli indicanti il percorso da seguire per il raggiungimento della propria sede. In questo modo è possibile integrare la segnaletica stradale con quella di avvio alle attività produttive, fornendo all'utenza un corretto ed efficace sistema segnaletico oltre che provvedere allo sfolto dei mezzi pubblicitari esistenti.
2. Il segnalamento direzionale per ogni singola ditta è consentito esclusivamente all'interno della zona "D" di appartenenza, salvo quanto previsto agli artt. 134 e 136 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.
3. L'indicazione direzionale all'esterno della delimitazione di zona deve essere effettuato esclusivamente con il segnale di cui allo schema 2.
4. Per il presegnalamento delle attività e ditte ubicate in ogni zona "D", all'interno della sua delimitazione è consentito esclusivamente l'utilizzo dei segnali di avvio, così come rappresentati dallo schema 1; su di essi è possibile riprodurre parole e i simboli indicanti il logotipo delle ditte con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.

5. All'interno delle aree di pertinenza sono ammessi, oltre alle insegne di esercizio, segni orizzontali reclamistici eseguiti anche con vernici di demarcazione stradale.
6. All'interno delle aree di pertinenza è vietata l'esposizione di striscioni permanenti, su facciate, recinzioni o su struttura autonoma.
7. All'interno delle aree di pertinenza sono consentite insegne sui prospetti riferite anche a più esercizi, purché la facciata venga riprogettata pittoricamente.
8. Sono ammesse insegne di esercizio anche sui tetti degli edifici cui si riferiscono, purché non occludano visuali panoramiche, non siano luminose ed in ogni caso l'altezza totale (fabbricato + insegna) non superi l'altezza massima prevista dalla Zona di P.R.G. in cui è inserita.
9. E' ammessa l'installazione di insegne e altri mezzi pubblicitari nelle aree di pertinenza, mono e bifacciali, purché non debordino dal confine di proprietà e non superino l'altezza di m 3 e non siano luminose per luce diretta. E' ammesso l'utilizzo di frontalini opachi e di singole lettere luminose.
10. Per quanto non espressamente detto valgono le disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione.

Art. 14 - POSIZIONAMENTO DELLA PUBBLICITA' NELLE ZONE "D3" – TURISTICO-ALBERGHIERE ESTERNE AI CENTRI ABITATI

Valgono le disposizioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento, integrate con le disposizioni di cui all'art. 11 per le zone "D3" ubicate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al D.L. 490/99.

Art. 15 - POSIZIONAMENTO DI SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO

1. Tali segnali non devono essere intesi come messaggi pubblicitari, ma esclusivamente come indicatori di percorso.
2. Il loro posizionamento dovrà prevedere un conveniente raggruppamento per categorie omogenee e comunque mai interferire con l'avvistamento e la visibilità della segnaletica stradale.
3. La loro colorazione e le diverse simbologie sono definite dall'art. 78 e dall'art. 134 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della strada.

Art. 16 – ESPOSIZIONE DI STRISCIONI, LOCANDINE E STENDARDI

1. In tutto il territorio comunale sono ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali ed è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa a cui si riferisce, per un massimo di giorni 30.

2. In ogni caso non sono ammessi nelle aree di crinale di cui alla Var. 17.
3. Per quanto non espressamente detto valgono le disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione.

Allegato

Si riporta uno schema riassuntivo riguardante la normativa vigente così come prevista dall'art. 23 del Codice della Strada e dal Regolamento attuativo.

Denominazione	INSEGNA DI ESERCIZIO.
Può essere luminosa	Si. Per luce propria o luce indiretta.
Dimensioni fuori dai centri abitati	Max mq 6. Max. mq 20 se poste: <ul style="list-style-type: none"> • Parallelamente al senso di marcia dei veicoli • In aderenza ai fabbricati.
Dimensioni nei centri abitati	Fissate dai regolamenti comunali.
Note	Se la superficie di ciascuna facciata dell'edificio è superiore a mq 100, è possibile incrementare la superficie dell'insegna nella misura del 10 % della superficie di facciata eccedente mq 100, fino al limite di mq 50.

Denominazione	PREINSEGNA
Può essere luminosa	No
Dimensioni	Limiti: <ul style="list-style-type: none"> • Inferiori m 1 x 0,20 • Superiori m 1,50 x 0,30
Abbinamento sulla stessa struttura	Max 6 preinsegne per ogni senso di marcia se oggetto di un'unica autorizzazione.
Note	Può essere realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una o entrambe le facce, nel raggio di Km. 5 dalla sede dell'attività.

Denominazione	STRISCIONE – LOCANDINA – STENDARDO
Può essere luminosa	Si. Per luce indiretta
Dimensioni fuori dai centri abitati	Max mq 6
Dimensioni nei centri abitati	Fissate dai regolamenti comunali
Limiti	Lo striscione è ammesso solo per manifestazioni e spettacoli, nel periodo che va dalla settimana precedente, alle ventiquattro ore successive l'iniziativa cui si riferisce.
Note	Elemento bidimensionale in materiale privo di rigidità, mancante di superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. La locandina può essere in materiale rigido solo se posizionata sul terreno.

Denominazione	MANIFESTO.
---------------	------------

Note	Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati l'affissione è consentita esclusivamente sugli appositi spazi.
------	--

Denominazione	SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO
Dimensioni fuori dai centri abitati	Max mq 6
Dimensioni nei centri abitati.	Fissate dai regolamenti comunali.
Caratteristiche	Devono essere realizzati in materiali rimovibili ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo e che garantiscano buona aderenza dei veicoli.
Note	A) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; B) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, dalle 24 ore precedenti alle 24 ore successive le manifestazioni stesse.

Denominazione	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO.
Può essere luminosa	SI. Sia per luce diretta che per luce indiretta.
Dimensioni fuori dai centri abitati	Max mq 6
Dimensioni nei centri abitati.	Fissate dai regolamenti comunali.
Caratteristiche	Per le transenne parapetonali nei centri abitati i regolamenti comunali determinano le dimensioni, tipologia e colori, tenuto conto del contesto storico-architettonico e nel rispetto dell'art. 23, comma 1 del Codice della Strada.

Denominazione	IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA.
Può essere luminosa	SI. Sia per luce diretta che per luce indiretta.
Dimensioni fuori dai centri abitati	Max mq 6
Dimensioni nei centri abitati.	Fissate dai regolamenti comunali.
Caratteristiche	Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda non rientrante nelle precedenti definizioni (vetrofanie, tendine parasole, ecc.).

DIVIETO ASSOLUTO DI COLLOCAZIONE Art. 23 del Codice, art. 51, co. III del Regolamento di esecuzione	
Divieto assoluto quando i cartelli, le insegne o altri mezzi pubblicitari, possono	<ul style="list-style-type: none"> • Per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione ingenerare confusione con la segnaletica stradale; • Rendere difficile la comprensione dei segnali stradali o delle segnalazioni luminose; • Arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o disturbarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; • Costituire ostacolo o impedimento alla circolazione della persone invalide; • Produrre l'abbagliamento dei conducenti in transito, se si tratta di pubblicità luminosa.
Divieto fuori dai centri abitati, di posizionamento dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari,	<ul style="list-style-type: none"> • sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; • in corrispondenza delle intersezioni; • lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza • sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45"; • in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; • sui ponti e sottoponti non ferroviari; • sui cavalcavia stradali e loro rampe; • sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Caratteristiche (artt. 49-50 Regolamento esecuzione)	
In generale	<ul style="list-style-type: none"> • Devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; • Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi; • Se le strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 23, Co. IV del Codice.
Sagoma	Regolare, che in ogni caso non ingeneri confusione con la segnaletica stradale.
Colori	<ul style="list-style-type: none"> • Particolare cautela nell'uso del colore rosso e nell'abbinamento dei colori, onde non generale confusione con la segnaletica stradale, specie in corrispondenza o prossimità delle intersezioni; • Il colore rosso utilizzato nei mezzi pubblicitari non deve costituire sfondo di segnali stradali di pericolo, precedenza ed obbligo, limitandone la percettibilità.
Quota rispetto alla banchina stradale, fuori dai centri abitati per cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari	M 1,5 dal bordo inferiore (ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio posti fuori dai centri abitati).
Quota rispetto al piano di carreggiata per striscioni locandine, stendardi posizionati al di sopra della carreggiata	m. 5,1 dal bordo inferiore.
Segni orizzontali reclamistici	<ul style="list-style-type: none"> • In materiale rimovibile che garantisca una buona aderenza dei veicoli sugli stessi; • ben ancorati, al momento dell'utilizzo, alla superficie stradale.
Sorgenti luminose, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari luminosi, fuori dai centri abitati e	<ul style="list-style-type: none"> • Non possono avere luce intermittente. • Non possono avere intensità luminosa superiore a 150 candele per mq. • Non possono, comunque, provocare abbagliamento.
Sorgenti luminose, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari luminosi, devono avere	<ul style="list-style-type: none"> • sagoma regolare che non ingeneri confusione con la segnaletica stradale; • colori che non ingenerino confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza o prossimità di intersezioni. Particolare cautela deve essere adottata per l'utilizzo dei colori rosso e verde; • la croce rossa indica esclusivamente ambulatori e posti di pronto soccorso.

Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza (art, 51 Regolamento esecuzione)	
FUORI DAI CENTRI ABITATI	
Divieto assoluto di installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari	<ul style="list-style-type: none"> • sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; • in corrispondenza delle intersezioni; • lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; • sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45%; • in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; • sui ponti e sottoponti non ferroviari; • sui cavalcavia stradali e loro rampe; • sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
Distanze minime, nel senso delle singole direttrici di marcia	<ul style="list-style-type: none"> • dal limite della carreggiata: m. 3; • dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari: m. 100; • prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizioni: m.250; • dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione: m. 150; • prima dei segnali di indicazione: m. 150; • dopo i segnali di indicazione: m. 100; • dal punto di tangenza delle curve: m. 100; • prima delle intersezioni: m. 250; • dopo le intersezioni: m. 100; • dagli imbocchi delle gallerie: m. 200.
TRATTI DI STRADA EXTRA URBANA CON LIMITE DI VELOCITA' > 50 km./h	
Distanze minime, nel senso delle singole direttrici di marcia	Vedi fuori dai centri urbani
Deroghe	
E' ammesso il posizionamento in allineamento, se non ostacola la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento	<p>Se lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento già esistano a distanza inferiore di m. 3 dalla carreggiata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costruzioni fisse; • muri; • filari di alberi; • di altezza non inferiore a m. 3.

NEI CENTRI ABITATI	
Divieto assoluto di installazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari	<ul style="list-style-type: none"> • sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; • in corrispondenza delle intersezioni; • lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; • sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45%; • in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; • sui ponti e sottoponti non ferroviari; • sui cavalcavia stradali e loro rampe; • sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
Distanze minime da rispettare, di norma, nel senso delle singole direttrici di marcia, ove l'installazione sia consentita dai regolamenti comunali	<ul style="list-style-type: none"> - prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni: <ul style="list-style-type: none"> - m. 50 lungo le strade urbane di scorrimento e di quartiere; - m. 30 lungo le strade locali - dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai cartelli di indicazione: m. 25; - dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni: m. 25; - dagli imbocchi delle gallerie: m. 100.
Distanze dal limite della carreggiata	Fissate dai regolamenti comunali.
Deroghe	
Facoltà per i comuni di derogare	Al divieto di installazione sulle pertinenze di esercizio risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno larghezza superiore a m. 4.
TRATTI DI STRADA EXTRAURBANA CON LIMITE DI VELOCITA' <50 km.lh	
Divieto assoluto di installazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari	Vedi centri urbani.
Distanze minime da rispettare, di norma, nel senso delle singole direttrici di marcia, ove l'installazione sia consentita dai regolamenti comunali	Vedi centri urbani.

DEROGHE ENTRO E FUORI I CENTRI URBANI.	
Insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a m. 3, fuori dai centri abitati e fissata dai regolamenti comunali nei centri abitati	<p>IL POSIZIONAMENTO E' VIETATO UNICAMENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; • in corrispondenza delle intersezioni; • sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45%; • in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; • sui ponti e sottoponti non ferroviari; • sui cavalcavia stradali e loro rampe; • sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
Cartelli e altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a m 3, fuori dai centri abitati e fissata dai regolamenti comunali nei centri abitati	<p>IL RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME E' LIMITATO A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prima delle intersezioni: m 250; • dopo le intersezioni: m 100; <p>fuori dai centri abitati e sui tratti di strada extraurbana. con limite di velocità >a 50 Km/h:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prima delle intersezioni: <ul style="list-style-type: none"> - m 50 lungo le strade urbane di scorrimento e di quartiere; - m 30 lungo le strade locali • nei centri abitati e sui tratti di strada extraurbana con limite di velocità < a 50 km./h.
Fuori dai centri abitati, possono essere posizionate preinsegne	<p>Ad una distanza non superiore a 500 m prima delle intersezioni con il solo rispetto delle seguenti distanze minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal limite della carreggiata: m. 3; • dal lungo di tangenza delle curve: m. 100; • dopo le intersezioni: m. 100; • dagli imbocchi delle gallerie: m. 200; • dagli altri cartelli o mezzi pubblicitari: m. 100; • distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50 % dello spazio stesso.